

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 38/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1295 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Tony D'AMICO e della società HELLAS VERONA F.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Tony D'AMICO, all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Hellas Verona F.C. S.p.A., in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore sino all'11.6.2019 (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), per avere lo stesso, nel corso della conferenza stampa tenutasi al termine della gara Hellas Verona - Crotone disputata in data 10.2.2019 e valevole per il Campionato Serie B, rivolto ai giornalisti dell'emittente televisiva "Telenuovo", Sigg. Giovanni Vitacchi e Gianluca Vighini, frasi offensive e affermazioni lesive del diritto di cronaca giornalistica;

HELLAS VERONA F.C. S.P.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Direttore Sportivo, Sig. Tony D'Amico;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva previgente (ex art. 126 C.G.S. vigente), formulata dai Sig.ri Tony D'Amico e Maurizio Setti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Tony D'AMICO e di € 3.000,00 di ammenda per la società HELLAS VERONA F.C. S.P.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1°AGOSTO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina